

LA COSTITUZIONE NELLA RIFLESSIONE DI UMBERTO POTOTSCHNIG*

1. Il tema che mi è stato assegnato è di tipo “trasversale”, non riguardando un settore specifico nell’ambito della ricchissima gamma di contributi scientifici offerti da Umberto Pototschnig nei suoi scritti. In un certo senso il titolo è anche un po’ riduttivo, perché parlare della “Costituzione nella riflessione di Umberto Pototschnig” potrebbe lasciar fuori alcuni aspetti di quello che chiamerei il Pototschnig costituzionalista, che sono almeno tre. C’è l’interprete della Costituzione – ne parlerò più avanti – ma anche, vorrei dire, l’operatore costituzionale. Almeno in due vesti: come avvocato, partecipa di molti giudizi su controversie costituzionali davanti alla Corte costituzionale; e come partecipa dell’elaborazione, spesso come promotore dell’elaborazione, di testi legislativi intesi a dare attuazione alla Costituzione. La Costituzione, dunque, nell’opera giuridica di Umberto Pototschnig, ritorna a più titoli.

Non abbiamo qui il tempo né la possibilità di esaminare analiticamente tutti questi aspetti. Ma vorrei dire anzitutto qualche parola proprio sugli ultimi due aspetti che ho richiamato. Anzitutto Pototschnig avvocato costituzionalista. Dirò soltanto che la sua attività in questo campo si è svolta essenzialmente in ordine a controversie nei rapporti tra Stato e Regioni, che sono un capitolo, come è ben noto, significativo della giurisprudenza costituzionale; e che la sua partecipazione a questi giudizi, vista in chiave storica (sono stati circa vent’anni di giudizi nei quali vi è stata la sua presenza come avvocato) ha dato contributi rilevanti allo sviluppo della giurisprudenza costituzionale.

Fra i quarantotto giudizi costituzionali cui egli ha partecipato, come difensore in genere della Regione Lombardia, della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province di Trento e Bolzano, talvolta di altre parti – dal 1976 al 1993 – compaiono giudizi conclusi con alcune sentenze che hanno costituito o costituiscono tuttora delle pietre miliari nello sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia regionale. Basti ricordare la sentenza n. 7 del 1982 in materia di cave, nella quale la Corte ha affermato che la Regione poteva adottare una legislazione ispirata al principio della necessaria autorizzazione per l’attività di cava, ancorché nella legislazione statale non vi fosse questa regola, e ciò in base a una certa ricostruzione del significato dei principi fondamentali della legislazione statale di cui all’articolo 117 della Costituzione. O la sentenza n. 150 del 1982, nella quale la Corte costituzionale affermò l’esigenza del rispetto del principio di legalità sostanziale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni: una sentenza per certi versi storica, perché da lì sono partiti tutta una serie di sviluppi giurisprudenziali. Ancora, la sentenza n. 225 del 1983, in cui si affermò la possibilità che le Regioni, ancor prima che il legislatore statale intervenisse con la legge n. 319 del 1976, disciplinassero la materia dell’inquinamento idrico, e ciò in base a una interpretazione estensiva delle materie di competenza regionale; o la sentenza n. 21 del 1991, sulla necessaria intesa fra Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi.

Ho ricordato alcune sentenze che agli specialisti della materia sono ben note perché ritornano sempre come precedenti, sono un po’ sentenze “leader” nel loro settore. Ed è significativo che si tratti di giudizi nei quali avvocato della Regione o della Provincia, e sostenitore in giudizio delle tesi accolte dalla Corte, era appunto Umberto Pototschnig.

Quanto al Pototschnig “legislatore” è troppo noto il suo apporto al tema dell’ordinamento delle autonomie locali: il famoso studio del gruppo di Pavia, pubblicato nel 1977⁽¹⁾, è un po’ la premessa, per certi versi anche nei contenuti, del nuovo ordinamento delle autonomie locali varato dal legislatore nel 1990 con la legge n. 142.

* In ricordo di Umberto Pototschnig pubblichiamo la relazione che Valerio Onida svolse alla giornata di studio organizzata il 4 maggio 2001 dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Pavia, già edita in “Amministrare”, n. 3 del dicembre 2001, pp. 346-358.

Ma sono egualmente significativi i suoi apporti in altri campi forse meno noti, come per esempio quello della riforma dei controlli amministrativi, in cui, con una legislazione recente, sono stati accolti alcuni indirizzi che egli dagli anni Cinquanta andava promuovendo; o quello degli organi collegiali della scuola, e più di recente delle riforme scolastiche e universitarie, in cui il principio di autonomia, al quale Pototschnig è sempre stato molto affezionato, trova un inizio di attuazione. Tutti processi legislativi, compiutisi o in corso, maturati spesso a molto anni di distanza dall'epoca in cui Pototschnig avanzava proposte in queste direzioni, e che da quelle proposte – spesso antiveggenti, viste con gli occhi di oggi – sono stati grandemente segnati.

2. Vengo all'aspetto centrale, e cioè al Pototschnig interprete della Costituzione.

Egli appartiene, potremmo dire, alla prima generazione dei giuristi "post costituenti", di coloro cioè che hanno "ricevuto" la Costituzione, che hanno avuto il compito non facile di farla entrare nella riflessione giuridica e di promuoverne l'attuazione. E' noto come sia stato un processo lento e complesso, faticoso e travagliato. Pototschnig è uno dei giuristi che da questo punto di vista hanno più operato, e operato con maggiore efficacia. Egli è un grande amministrativista, ma è anche un costituzionalista. Potrei elencare, da questo punto di vista, i suoi titoli formali: il fatto che abbia frequentemente collaborato alla rivista "Giurisprudenza costituzionale"; il suo ruolo di relatore al convegno nazionale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti del 1988 sull'autonomia universitaria ⁽²⁾; il suo ruolo frequente di relatore a quei convegni di studi regionali, che nell'epoca ancora anteriore all'attuazione completa dell'ordinamento regionale avviarono una riflessione approfondita su questi istituti previsti dalla Costituzione ma allora solo parzialmente attuati (dal primo convegno del 1955 a Bressanone ⁽³⁾, al quinto del 1966 a Palermo ⁽⁴⁾, al sesto, l'ultimo della serie, del 1971 a Trieste, con la relazione della delega ⁽⁵⁾; il suo ruolo di relatore in altri convegni di studi regionali, come quelli promossi dal Consiglio regionale della Liguria nel 1990 ⁽⁶⁾ e nel 1992 ⁽⁷⁾. E poi ancora, sempre restando nel campo dei titoli "formali, il suo essere l'autore del diffuso e approfondito commento all'articolo 51 della Costituzione nel Commentario Branca ⁽⁸⁾.

Ma al di là di questi titoli formali, egli è costituzionalista nella sostanza. Del resto non a caso è legato, non credo come allievo diretto, ma comunque certamente molto vicino, ad altri due grandi amministratori visti italiani che a loro volta hanno avuto un ruolo molto rilevante negli studi costituzionalistici: parlo di Antonio Amorth e di Feliciano Benvenuti.

Scorrendo i titoli degli scritti di Pototschnig non si rileva la frequente presenza di temi direttamente riferiti alla Costituzione, ma se si leggono i suoi scritti colpiscono la frequenza e il modo in cui si utilizza la Costituzione. Del resto basta consultare l'accurato indice analitico del volume di scritti scelti. Alla voce "Costituzione" si può constatare come sono frequenti i riferimenti costituzionali: un dato, questo, sicuramente esteriore, ma che ha il suo significato.

Nei suoi scritti vi è sempre una grande attenzione, anzitutto, al dato normativo costituzionale. Per noi può sembrare una cosa pesino ovvia o scontata, a non lo era negli anni Cinquanta: occorre ricordare come è stata lenta e non facile la ricezione della Costituzione nella scienza giuridica italiana, che a lungo ha continuato a operare (e in parte ha dovuto operare, dati i caratteri dello sviluppo legislativo) con materiali normativi, concettuali e anche dogmatici che provenivano dall'epoca precostituzionale. Non è stata facile la "costituzionalizzazione" della scienza giuridica italiana. Da questo punto di vista è significativo osservare che fin dai primi scritti di Pototschnig rivelano un'acuta sensibilità e una grandissimo attenzione al dato normativo costituzionale.

Egli utilizza sempre sistematicamente e appieno il dato costituzionale. Non cade mai nella tentazione, che talvolta si può rilevare negli studi giuridici, di interpretare la Costituzione alla luce della legislazione precostituzionale, quasi che essa fosse semplicemente la consacrazione o il riassunto di ciò che veniva dalle epoche precedenti, di interpretarla dunque in senso "continuitario". Al contrario, Pototschnig percepisce in pieno la portata innovativa della Costituzione, che pure per decenni ha avuto una difficile e solo parziale attuazione. Basti pensare, che per esempio, all'interpretazione che egli propone delle norme costituzionali sui controlli amministrativi sugli enti locali: sottolineando che l'articolo 130 della Costituzione non consacra affatto, e non rende immodificabile, il tradizionale sistema dei controlli sugli enti locali, e formulando una serie di riflessioni e proposte di riforma nella linea "costituzionale" ⁽⁹⁾.

3. Di più, direi che in tutti i suoi scritti Pototschnig pratica quella che chiamerei l'arte dell'interpretazione conforme a Costituzione. E' un criterio ormai invalso anche nella giurisprudenza costituzionale quello del dovere dell'interprete, e in specie del giudice, di dare alla legge, dove esse sia suscettibile di una pluralità di significati, quello più conforme a Costituzione. Ma questo canone, che oggi

possiamo considerare affermato, non lo era affatto nei primi decenni di vita della Costituzione, nei quali non solo sopravviveva una legislazione precostituzionale spesso distante per principi ispiratori dalla Costituzione stessa, ma spesso questa legislazione era utilizzata e applicata secondo criteri distanti dalla Costituzione. L'interpretazione conforme a Costituzione è invece una costante negli studi di Pototschnig.

Un esempio significativo sono gli studi in materia di contenzioso elettorale amministrativo. Si partiva da una situazione nella quale, come è noto, ai consigli comunali era attribuito il compito di decidere i ricorsi in materia di eleggibilità. Pototschnig, fin dai suoi primi scritti in materia ⁽¹⁰⁾, critica l'impostazione tradizionale che qualificava come funzione giurisdizionale quella dei consigli comunali in sede di decisioni sull'eleggibilità. Quando la Corte costituzionale nel 1961 (sentenza n. 42), a sua volta accoglie la concezione tradizionale, riconfermando la natura giurisdizionale della funzione dei consigli comunali in sede di contenzioso elettorale. Pototschnig scrive un commento ⁽¹¹⁾ di grandissimo acume e anche di straordinaria preveggenza. Egli esordisce smontando ancora una volta la tesi, accolta invece dalla Corte, della natura giurisdizionale, poi però prende atto che anche la Corte si è ormai allineata su questa tesi, e mette in luce i problemi di costituzionalità che sorgono proprio dall'aver accolto quella concezione. Se è funzione giurisdizionale – egli dice – allora si devono applicare le norme della Costituzione sulla giurisdizione; e la cosiddetta giurisdizione dei consigli comunali non è conforme a una serie di precetti costituzionali sulla giurisdizione. In tal modo egli individua con grande precisione quei profili di incostituzionalità della legislazione, che quattro anni più tardi la Corte costituzionale accoglierà (sentenza n. 93 del 1965), riconoscendo che si trattava di una giurisdizione incostituzionale. Pototschnig commenta anche questa sentenza, con uno scritto tra i più famosi tra i costituzionalisti, con quel titolo icastico *Il giudice interessato non indipendente* ⁽¹²⁾, in cui si chiariscono i rapporti tra indipendenza e imparzialità del giudice, e la differenza tra giudice parziale e giudice interessato. Di passaggio, faccio notare che, in questa occasione come in molte altre, nella riflessione di Pototschnig, il riferimento costituzionale non è solo alla Costituzione italiana, ma un tessuto costituzionale più ampio: in particolare, in questo contesto, alle Costituzioni di Weimar e di Bonn. Una visione, dunque, non provinciale del costituzionalismo.

In chiusura di questo saggio, Pototschnig nota che la Corte costituzionale aveva di fatto riconosciuto, sia pure indirettamente, l'errore della precedente giurisprudenza, e si domanda, significativamente: "forse che un giudice disposto a riconoscere il proprio errore perde prestigio? O non è vero piuttosto il contrario, e cioè che un giudice siffatto diventa, agli occhi dei cittadini, più umano e più caro, testimone egli stesso delle difficoltà e degli intoppi che ancor oggi si frappongono all'attuazione della Costituzione, ma anche artefice delle piccole conquiste che ogni giorno si possono compiere su questo cammino?" ⁽¹³⁾. E' qui si rivela anche un suo modo di vedere il mestiere di giudice e giurista.

4. Piero Aimo ha ricordato molto bene gli apporti storici negli scritti di Pototschnig. La sinergia e l'equilibrio fra ricostruzione storica degli istituti e valorizzazione delle innovazioni costituzionali sono un dato che mi sembra molto significativo. Emergono chiaramente, ad esempio, nella sua critica lucida e affilata alla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale in tema di espropriazione dei suoli edificabili; particolarmente nella sua critica alla tesi secondo cui vi sarebbe una destinazione "naturale" dei suoli all'edificazione ⁽¹⁴⁾.

Si potrà forse dire che Pototschnig è troppo ottimista sulle possibilità di un buon uso della discrezionalità amministrativa nei processi di pianificazione del territorio, là dove sostiene che non si può partire dall'idea che il suolo sia naturalmente destinato all'edificazione, ma che l'edificabilità discende dalle scelte della programmazione urbanistica. Si potrà dire che è troppo ottimista, stanti i cospicui interessi economici che si connettono alla pianificazione, e che quindi non valorizza abbastanza i tentativi, per altro in Italia finora falliti, di rendere più "neutrali", dal punto di vista del valore economico dei terreni coinvolti, la scelte di pianificazione. Ma la sua idea è quella – già espressa molti anni prima – di un sistema in cui si dovrebbe "non aver paura di uno Stato forte, capace di imporsi non solo al piccolo proprietario inerme (...), ma pure a quelle concentrazioni cospicue di potere economico che sono più spesso i soggetti colpiti dalle moderne misure espropriative"; sottolineando che, a tal fine, è indispensabile che la legge sull'espropriazione "diventi lo specchio fedele di un ordinamento nel quale il potere è esercitato senza segreti, in conformità alla legge, per il bene dei cittadini" ⁽¹⁵⁾.

5. Pototschnig non è solo un attento e fine esegeta delle disposizioni costituzionali: anche se il suo apporto in questo campo è sempre significativo. Basti ricordare come nel suo volume *Insegnamento*

istruzione scuola egli esordisca scrivendo che il «punto di partenza per analizzare questo tema non può che essere l'esame delle norme costituzionali di cui agli artt. 33 e 34 Cost.»⁽¹⁶⁾; e come egli analizzi con maestria anche gli aspetti terminologici. Ma nella ricostruzione degli istituti è sempre presente l'attenzione non solo al dato normativo costituzionale come uno fra gli altri, ma alle linee portanti che emergono dalle norme costituzionali: poiché questo è l'utilizzo più proprio della Costituzione, non solo norme tra le altre norme, ma principi, orientamenti, impostazioni che vengono condizionate dalle linee portanti della carta fondamentale.

Le analisi di Pototschnig sui vari istituti e sui vari problemi giuridici non partono mai da impostazioni teoriche precostituite o da pregiudizi concettuali, ma dalla realtà e dai principi di cui le norme sono espressione.

Emblematica è la sua ricostruzione dell'istituto della delega di funzioni dalle Regioni agli enti locali, nella relazione al 6° Convegno di studi giuridici regionali⁽¹⁷⁾.

In essa si trova, per così dire, un'interessante «confessione» metodologica: egli tratta della delega, scrive – in esplicita contrapposizione alla dottrina preoccupata di «ricomprendere la delega ex art. 117 Cost. in una figura unitaria comprensiva anche dei casi tradizionali di delegazione amministrativa e in genere di tutti quei casi di più recente invenzione in cui un ente pubblico svolge la sua azione amministrativa attraverso un altro ente»⁽¹⁸⁾ –, «partendo non tanto da un'impostazione teorica, quanto dal fatto, così da mettere in luce in quale ambiente essa si è venuta formando e quali sono stati i fattori che l'hanno influenzata»⁽¹⁹⁾.

Così, invece di accettare la tradizionale distinzione fra titolarità ed esercizio della funzione, egli cerca la soluzione «inserendo la figura della delega, così come essa si è venuta configurando in concreto, nell'intero quadro costituzionale dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali»⁽²⁰⁾.

In questo è assai più moderno della stessa Corte costituzionale, la cui giurisprudenza, a quell'epoca (sentenza n. 39 del 1957), era ancorata a criteri tradizionali, alcuni dei quali (come il divieto dalla sub-delega) presto cadranno, superati dallo stesso legislatore statale.

Questo elemento di 'modernità' è costantemente presente nel pensiero di Pototschnig. Egli non è giurista affezionato ai concetti, ma analizza la realtà giuridica a tutto campo: spesso ante vedendo rispetto a indirizzi anche giurisprudenziali che guardano indietro. Basti citare – in uno dei pochi spunti polemici che sia dato ritrovare nella sua esposizione sempre sorvegliata ed equilibrata – la critica che egli muove a una giurisprudenza amministrativa in tema di consigli di quartiere. Dire che una delibera comunale, recante il regolamento degli organi di decentramento, è inesistente, perché il Comune non ha una potestà statutaria – scrive Pototschnig – «significa fermarsi alla storia formale delle istituzioni o forse, peggio, fare soltanto la storia dell'ideologia dei giudici, dato che in fatto – piaccia o non piaccia – i consigli di quartiere sono ormai una realtà ben precisa, di cui l'amministrazione locale di una certa consistenza non può più fare a meno»⁽²¹⁾.

6. Ma Pototschnig sa far 'parlare' la Costituzione anche e soprattutto attraverso i principi e gli orientamenti di fondo di cui essa è espressione.

Egli sottolinea sempre che la nostra è la Costituzione di uno Stato democratico-sociale, in cui lo stesso Stato non è più un'entità unitaria portatrice dell'autorità e contrapposta ai cittadini, ma piuttosto quello che Mortati denominava lo Stato-comunità, chiamato a realizzare «fini sociali» di giustizia e di eguaglianza.

Colpisce la frequenza con cui, negli scritti di Pototschnig, compare il richiamo alla più famosa fra le «norme programmatiche» della Costituzione, l'articolo 3, secondo comma, l'eguaglianza sostanziale. Compare, naturalmente, quando egli parla di «poteri pubblici e attività produttive», e contesta che le norme costituzionali sull'economia (in cui molti hanno letto la presenza di proposizioni contraddittorie – libertà di iniziativa e utilità sociale) lascino aperta qualsiasi soluzione, ricordando che «obiettivo imprescindibile della Costituzione repubblicana è la realizzazione di una nuova società, fondata sulla giustizia»⁽²²⁾. Compare, in modo meno scontato, in tema di scuola, a sostegno dell'affermazione di una «particolare capacità» del pubblico potere nel settore dell'istruzione⁽²³⁾; e soprattutto a sostegno della sua tesi che distingue fra fini «sociali», al cui raggiungimento «sono interessati non soltanto lo Stato ma tutti i soggetti dell'ordinamento e4 che si riportano quindi necessariamente alla titolarità» di quella «organizzazione politica, economica e sociale del Paese» di cui parla l'articolo 3⁽²⁴⁾. (impostazione da lui sviluppata anche in tema di pubblici servizi).

Compare, ancora, quando qualifica la scuola come una organizzazione di settore in cui si articola l'organizzazione politica, economica e sociale del Paese⁽²⁵⁾.

Più volte il richiamo all'articolo 3, secondo comma, è accompagnato da quello alla osservazione di Benvenuti, secondo cui la prima parte della Costituzione, per il suo contenuto, avrebbe potuto intitolarsi «Compiti della Repubblica» «tanto è stretta la correlazione tra posizione dei cittadini e intervento dei poteri pubblici»⁽²⁶⁾.

Emerge qui una visione 'ottimistica' del potere pubblico, al limite di sapore organicistico, che può per certi versi apparire perfino non priva di rischi. Ma in un contesto culturale come l'attuale, in cui sembrano ritornare in auge concezioni vetero-liberali che vedono nello Stato soprattutto un nemico da neutralizzare e da tenere lontano, non può negarsi – mi pare – il valore di questi richiami di Umberto Pototschnig alla Costituzione come espressione di una visione meno gretta e di più ampio respiro del rapporto fra società e poteri pubblici. Non a caso ritorna più volte, negli stessi scritti di Pototschnig, il richiamo che Giuseppe Dossetti rivolgeva ai cattolici nella sua celebre relazione del 1951 su *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno* a non avere paura dello Stato⁽²⁷⁾.

E' in questa luce che si colloca anche l'impostazione originale di Pototschnig in tema di rapporti tra pubblico e privato nel sistema economico e nel sistema sociale. Non come mondi contrapposti e in guerra fra di loro, ma come due sfere distinte ma cooperanti a fini comuni. Non a caso, nel suo breve scritto su «Il Mulino» del 1987, intitolato appunto *Per un rapporto tra pubblico e privato*, egli parte proprio dal rilievo secondo cui è «opportuno tornare a leggere, dopo quarant'anni, la Costituzione della Repubblica»⁽²⁸⁾.

7. La medesima concezione ritorna anche quando egli affronta il tema in un certo senso più alto: la laicità dello Stato. Per questo ho trovato bello il fatto che la sua relazione del 1977 su questo tema sia stata collocata in apertura del volume di scritti⁽²⁹⁾.

In essa Pototschnig riafferma fortemente l'autonomo ruolo della società politica – dello «Stato sociale» - nell'assolvimento di compiti primari (ancora una volta si cita l'invito di Dossetti a non a vere paura dello Stato); analizza i «residui confessionali» all'interno della società civile, affermando che «sempre meno conviene ai cristiani e alla chiesa medesima affidare allo Stato, sia pure attraverso lo strumento pattizio, la tutela dei valori religiosi, anche quando questi siano comuni ad altre confessioni»⁽³⁰⁾; critica – anticipando di molti anni l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale – la tesi, avanzata a difesa della tutela privilegiata, in sede penale, della religione cattolica, secondo cui si dovrebbe dare rilievo al «dato meramente statistico o numerico» dell'essere quella cattolica la religione professata dalla maggioranza degli italiani⁽³¹⁾; e afferma che «è l'avvento stesso dello Stato democratico a far cadere definitivamente la figura dello Stato confessionale, dato che lo Stato democratico è per definizione lo Stato di tutti», e che «cade altresì l'idea dello Stato e della Chiesa come istituzioni contrapposte, soggettivate da persone diverse, di cui alcune sono lo Stato, altre la Chiesa»⁽³²⁾.

E' l'atteggiamento di quei cattolici, democratici e non clericali – forse una minoranza -, che non hanno paura di assumere le loro responsabilità come cittadini; che credono nell'esistenza di taluni valori universali perseguibili in collaborazione da credenti e non credenti; che non dimenticano le affermazioni della *Gaudium et Spes* sull'«aiuto che la chiesa ha ricevuto, e continua a ricevere, dal mondo contemporaneo»⁽³³⁾; che credono a uno Stato che «si muove nel senso di una concreta e sempre più avanzata promozione umana, operata per tutti e con il lavoro di tutti»⁽³⁴⁾.

Né si può trascurare di accennare alle posizioni espresse da Pototschnig ancor prima (siamo nel 1971) sull'insegnamento della religione nelle scuole statali: egli mette in luce gli elementi contraddittori del sistema allora, e tuttora, in vigore, prospettando un futuro nel quale sia la scuola nella sua autonomia, come comunità responsabile, a farsi carico dell'esigenza dell'insegnamento religioso⁽³⁵⁾.

8. Certamente molti degli svolgimenti attuali del nostro ordinamento e degli sviluppi della nostra società sono tali da mettere alla prova l'ottimismo delle impostazioni di Pototschnig.

Si pensi ai programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata «possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», di cui è parola nell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, mi pare importante il richiamo, che dalle idee di Pototschnig ci viene, a una concezione solidale e finalistica della società e della politica.

C'è una relazione di Pototschnig del 1984 (non riportata nel volume, e pubblicata su «Justitia», senza correzioni del relatore)⁽³⁶⁾ in cui egli dà conto apertamente di una situazione di crisi: una crisi – egli scrive – «che riguarda non il rapporto tra i singoli centri del potere istituzionale, ma piuttosto (...) il rapporto stesso che esiste tra lo Stato e le istituzioni complessivamente considerate da un lato e la società civile dall'altro»⁽³⁷⁾.

Con parole anche forti egli denuncia i fenomeni («una cosa orribile») di privatizzazione dello Stato, ossia di asservimento del potere dello Stato agli interessi di parte, di stravolgimento dei ruoli istituzionali, di abdicare dello Stato nei confronti di determinati gruppi (ad esempio sindacali).

Di grande e permanente attualità mi pare la sua affermazione, secondo cui questa crisi non è rimediabile con operazioni di «ingegneria costituzionale»; «occorre piuttosto nulla tralasciare – egli scrive – perché nasca una diversa mentalità, un diverso costume politico, una diversa sensibilità per i problemi delle istituzioni; occorre promuovere la convinzione che le istituzioni non sono una cosa estranea alla società, una cosa che si regge da sola, quasi per forza propria, o una cosa, peggio, che va conquistata prima che cada nel dominio di altri»⁽³⁸⁾.

E nuovamente indica – ottimista impenitente – come strada che si muove «nella linea più fedele alla Costituzione», quella delle autonomie, in particolare delle autonomie locali⁽³⁹⁾.

NOTE

1 U. Pototschnig (a cura di), *Legge generale sull'amministrazione locale*, Padova, 1977.

2 U. Pototschnig, *L'autonomia universitaria: strutture di governo e di autogoverno*, in AA.VV., *L'autonomia universitaria*, Padova, 1991, ora Id., *Scritti scelti*, Padova, 1999, pp. 823 ss.

3 U. Pototschnig, *Limiti costituzionali e formali all'esercizio di competenze regionali*, in *Atti del I Convegno di studi regionali*, Padova, 1955, p. 204, e Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 409 ss.

4 U. Pototschnig, *Il coordinamento tra Stato ed enti autonomi nell'azione amministrativa a livello locale*, in *Atti del V Convegno di studi giuridici sulla Regione (1966)*, Milano, 1971, p. 204, e Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 447 ss.

5 U. Pototschnig, *La delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali*, in «Foro amministrativo», 1971, n. 3, p. 427, e Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 459 ss.

6 U. Pototschnig, *L'amministrazione regionale*, in *Le Regioni. Bilancio di venti anni*, IV Convegno nazionale di studi regionali, (1990), Napoli, 1991.

7 U. Pototschnig, *Regioni e aree metropolitane*, in *Regioni e aree metropolitane*, V Convegno nazionale di studi regionali, (1991), Napoli, 1992.

8 U. Pototschnig, *Commento all'art. 51*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione. La pubblica amministrazione*, Bologna-Roma, 1994, pp. 361 ss.

9 Cfr. U. Pototschnig, *Controlli e principi costituzionali sulla pubblica amministrazione*, in «Quaderni regionali», 1984, pp. 1247 ss., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 73 ss., specialmente pp. 81-83.

10 U. Pototschnig, *Le decisioni del Consiglio comunale in materia elettorale*, in «Giurisprudenza italiana», 1954, I, 1, c. 723 ss., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 85 ss.; *Ancora sulla non giurisdizionalità delle attribuzioni del Consiglio comunale in materia elettorale*, in «Giurisprudenza italiana», 1956, I, 1, c. 775 ss. e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 115 ss.

11 U. Pototschnig, *Pronunce elettorali del Consiglio comunale e funzione giurisdizionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1961, pp. 1161 ss., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 115 ss.

12 U. Pototschnig, *Il giudice interessato non è indipendente*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1965, pp. 1291 ss., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 139 ss.

13 U. Pototschnig, *Scritti scelti*, cit., p. 149.

14 U. Pototschnig, *Indennità di espropriazione* (Commento a Corte costituzionale, 30 gennaio 1980, n. 5), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1980, pp. 600 ss., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 255 ss.

15 U. Pototschnig, *L'espropriazione per pubblica utilità*, in *Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. Le opere pubbliche*, vol. II, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Vicenza, 1967, e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 215.

16 U. Pototschnig, *Insegnamento istruzione scuola*, Milano, 1961, e in Id., *Scritti scelti*, cit., p. 665.

17 U. Pototschnig, *La delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali*, cit., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 459 ss.

18 U. Pototschnig, *Scritti scelti*, cit., nota 29, p. 461.

19 *Ibid*, pp. 460-461.

20 *Ibid*, pp. 478.

21 U. Pototschnig, *Per la nuova legislazione comunale e provinciale*, in «Le Regioni», 1975, e in Id., *Scritti scelti*, cit., p. 553.

- 22 U. Pototschnig, *Poteri pubblici ed attività produttive*, in AA.VV., *La Costituzione economica a quaranta anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990, e in Id., *Scritti scelti*, cit., p. 647.
- 23 U. Pototschnig, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., e in Id., *Scritti scelti*, cit., p. 671 s.
- 24 U. Pototschnig, *Scritti scelti*, cit., p. 714.
- 25 *Ibid.*, p.750
- 26 U. Pototschnig, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., e in Id., *Scritti scelti*, cit., p 672; Id., *Poteri pubblici ed attività produttive*, cit., e in Id., *Scritti Scelti*, cit., p 647; e cfr. anche Id., *La laicità dello Stato*, in "Jus", 1977, e in Id., *Scritti Scelti*, cit., p. 23
- 27 Cfr. U. Pototschnig, *La laicità dello Stato*, cit., e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 23 e 30; Id., *La Costituzione italiana: il sistema dei poteri*, in *Il problema del potere*, Seminario di studi della unione giuristi cattolici Italiani, (1984), Milano, 1986, p.86
- 28 U. Pototschnig, *Per un nuovo rapporto tra pubblico e privato*, in "Il Mulino" 1987, n. 6, pp. 904-905
- 29 U. Pototschnig, *La laicità dello Stato*, cit., e in id., *Scritti scelti*, cit., pp. 19 ss.
- 30 U. Pototschnig, *Scritti scelti*, cit., p. 27
- 31 *Ibid.*, p. 28
- 32 *Ibid.*, p. 30
- 33 *Ibid.*, p. 35
- 34 *Ibid.*
- 35 U. Pototschnig, *Problemi giuridici dell'insegnamento della religione nelle scuole statali*, in "Rivista giuridica della scuola", 1971, e in Id., *Scritti scelti*, cit., pp. 813-814
- 36 U. Pototschnig, *La Costituzione italiana: il sistema dei poteri*, cit., pp. 81 ss.
- 37 *Ibid.*, p. 84
- 38 *Ibid.*, p. 89
- 39 *Ibid.*, p. 94